



ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE SINISTRA PIAVE

Via Maset, 1 - 31015 CONEGLIANO (TV)

Codice Fiscale 91006550262

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - O.N.L.U.S.

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

- a) È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE SINISTRA PIAVE", di seguito denominata Associazione, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- b) L'Associazione nei casi appropriati può avvalersi anche delle denominazioni ed acronimi:
- sinistrapiave.org;
 - Protezione Civile Sinistra Piave;
 - Protezione Civile Sinistra Piave ODV;
 - ODV Protezione Civile Sinistra Piave
 - Protezione Civile Sinistra Piave Conegliano;
 - APCSP.
- c) L'Associazione ha sede legale nei locali siti in via Maset 1, piano secondo lettera I, nel comune di Conegliano (TV).
- d) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento viene deliberato dall'Organo di Amministrazione per decadenza della locazione o per altri motivi inerenti convenienza ed adeguatezza di locali secondo le necessità associative ed operative.

ART. 2 – Statuto

- a) L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, della Legge 2 gennaio 2018 n. 1, delle relative norme di attuazione, delle eventuali modifiche successive, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- b) L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- c) Lo Statuto può essere modificato con Deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci adottata ai sensi dell'art. 14.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

- a) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all' Associazione;
- b) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

- a) Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

- a) L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.

In particolare si propone di:

- svolgere tutte le attività comprese nel concetto più ampio di impegno in Protezione Civile;
- sostenere, coordinare, promuovere, creare o dirigere iniziative nel campo della Protezione Civile.

- b) L'attività che si propone di svolgere primariamente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. Y, d. lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, d. lgs. 117/2017 (art. 5, co. 1, lett. I, d. lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5, d. lgs. 117/2017 (art. 5, co. 1, lett. U, d. lgs. 117/2017).

- c) Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- pronto intervento in caso di calamità naturali prestando volontariamente e gratuitamente aiuto alle persone bisognose;
- organizzare o incentivare la partecipazione dei propri associati a corsi di istruzione teorico e pratica utili o necessarie per svolgere attività in Protezione Civile;
- organizzare o collaborare in iniziative atte alla divulgazione di nozioni e conoscenze relative alla Protezione Civile a favore della popolazione;
- fornire assistenza durante manifestazioni, feste, spettacoli o simili nelle quali siano richieste nozioni, capacità, addestramento o equipaggiamento equiparabili a quelle necessarie per l'attività di Protezione Civile;
- altre attività costituenti completamento ed integrazione per quanto è relativo alla Protezione Civile e sia utile al raggiungimento degli obiettivi statuari.
- Per meglio realizzare le proprie finalità, l'associazione può operare anche in convenzione od accordo con Amministrazioni Pubbliche o con privati operanti con finalità complementari.

- d) Per le finalità di cui alla lettera b) del presente articolo l'Associazione può iscriversi in appositi registri nazionali e regionali, può essere coordinata da strutture appositamente attivate dagli Enti Pubblici competenti, può aderire e/o collaborare con altre Organizzazioni di Volontariato aventi finalità correlate;
- e) Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- f) L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
- g) L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- h) L'Associazione opera ricercando il migliore standard qualitativo possibile, ottimizzando le operazioni, salvaguardando la salute dei propri Volontari, conformemente alle convenzioni se stipulate, in prevalenza nel territorio della Regione Veneto, nonché in Italia o all'estero in seguito ad eventi nei quali sia utile la propria opera.

ART. 6 – Ammissione

- a) Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- b) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- c) L'ammissione all'Associazione è deliberata dall' Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- d) La domanda di ammissione deve essere presentata e firmata dall'interessato, deve essere completa dei dati necessari per l'esecuzione delle attività associative, e nella stessa l'interessato deve esplicitamente impegnarsi al rispetto delle norme statutarie e alle disposizioni o regolamenti emanati dall'Organo di Amministrazione o dall'Assemblea dei Soci.
- e) In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- f) L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- g) Non è ammessa la categoria di Soci temporanei.
- h) La quota Sociale versata è intrasmissibile, non restituibile e non rivalutabile.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

- a) Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- b) I Soci dell'Associazione in regola con le norme Statutarie hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
- c) e il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - tenere verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione un comportamento corretto, ispirato alla buona fede, con onestà, probità e rigore morale;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di Amministrazione e partecipare secondo le proprie possibilità alle attività dell'Associazione.
 - Restituire all'Associazione i beni che erano stati assegnati in comodato d'uso gratuito per lo svolgimento delle attività associative quando perde la qualifica di Socio o ritiene di non poter più partecipare alle attività.

ART. 8 - Qualità di volontario

- a) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- b) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- c) L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - Perdita della qualifica di Socio e del diritto di voto

- a) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- b) Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
- c) L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

- d) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
- e) È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
- f) Il Socio perde il diritto di voto senza privazione di qualifica trascorsi 2 anni senza che abbia presenziato ad attività associative e senza l'avvenuto versamento della quota Sociale per il medesimo periodo.
- g) Il Socio riacquista il diritto di voto dopo aver ripreso la presenza nelle attività ed aver versato la quota Sociale nell'anno di competenza.

ART. 10 - Gli organi Sociali

- a) Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea dei Soci;
 - Organo di Amministrazione;
 - Presidente;
 - Organo di controllo;
 - Organo di revisione;
- b) Tutte le cariche Sociali sono gratuite.

ART. 11 - L'Assemblea

- a) L'Assemblea è composta dai Soci con diritto di voto dell'Associazione ed è l'organo sovrano.
- b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- c) Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
- d) È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- e) Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, chat o altre forme digitali, spedita/divulgata al recapito o numero telefonico risultante dal libro dei Soci, e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
- f) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
- g) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- h) Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.
- i) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - Compiti dell'Assemblea

a) L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

- a) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- b) L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- c) È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- d) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

- a) L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
- b) In casi di Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non deroga dalle maggioranze previste per la prima.

ART. 15 - Organo di amministrazione

- a) L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- b) L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 3 (Tre) membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
- c) L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.
- d) L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
- e) In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'organizzazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - disciplina l'ammissione degli associati;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - Fissa l'ammontare della quota sociale annua. In assenza di nuova deliberazione resta valido l'importo dell'anno precedente.
- f) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- g) Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

ART. 16 - Il Presidente

- a) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- b) Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea;
- c) Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

- d) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
- e) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dall'organo di amministrazione fra i propri componenti.

ART. 17 - Organo di controllo

- a) È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
- b) L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale;
 - attesta che il bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- c) Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

- a) È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - Libri sociali

- a) L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- b) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- c) Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di Amministrazione.

ART. 20 - Risorse economiche

- a) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative;
 - contributi volontari, pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 - I beni

- a) I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
- b) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

- a) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – Bilancio

- a) I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
- b) Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
- c) È depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - Bilancio Sociale

- a) È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – Convenzioni

- a) Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo Legale Rappresentante.
- b) Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - Personale retribuito

- a) L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
- b) I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

- a) I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Responsabilità della Associazione

- a) L'Associazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
- b) Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 - Assicurazione dell'Associazione

- a) L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

ART. 30 - Devoluzione del patrimonio

- a) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Disposizioni finali

- a) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - Norma transitoria

- b) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
- c) A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- d) L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Registrato in Conegliano (TV) Il 07/10/2020 al n° 2775/3
